

*Sentenza n. 113 del 25 maggio 2001 (ud 27 aprile 2001) della Commiss. Trib. Prov., Bari, Sez. XVIII - Pres. Lomuscio - Rel. Rana*

I vitalizi dei consiglieri regionali inerenti alla cessazione della carica elettiva, corrisposti negli anni dal 1995 al 1997, sono assoggettati a tassazione - ai sensi dell'[art. 26](#) della L. 23 dicembre 1994, n. 724 - solo per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Poiché detta disposizione precettiva è di immediata applicabilità, è illegittima la ritenuta operata dalla regione sul 100 per cento dell'ammontare del vitalizio, anziché sulla sola quota imponibile. In via cautelare la Commissione tributaria può sospendere il diniego tacito di rimborso allorquando dallo stesso può derivare un danno grave ed irreparabile al ricorrente.